

LOTTO 1: CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

per Assicurazione: il contratto di assicurazione;

per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

per Assicurato: il soggetto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

per Società: la Compagnia Assicuratrice;

per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

per Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro;

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società

per Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

per Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

per "Regola Proporzionale": se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del C.C.);

per "Valore Intero": forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale;

per Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Per Beni si intendono: merci, materie prime, prodotti semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo (compresi carburanti contenuti in cisterne di erogatori), imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, impianti, attrezzi, impianti fotovoltaici, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili, arredamento, attrezzature, materiale scientifico e didattico, materiale audio-fono-visivo, mobili di ufficio, oggetti di cancelleria, registri stampati, impianti di prevenzione, allarme e antincendio, macchine da scrivere e da calcolo, macchine per la duplicazione, fotocopiatrice, macchine per l'ufficio, computers e relativi accessori e macchine complementari e/o periferiche, centro elaborazione dati, nonché argenterie, tappeti, arazzi, quadri, opere d'arte e oggetti avente valore storico artistico in genere, raccolte, preziosi, dipinti, collezioni, testi e pubblicazioni, mosaici, il tutto di proprietà del Contraente, in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo, cicli, indumenti ed effetti personali di normali usi di proprietà dei dipendenti (esclusi valori) e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato;

Il tutto sia di proprietà dell'assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

Per Valori si intende : denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta) libretti di risparmio, moneta d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme ,pietre preziose o semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'assicurato, che di terzi o del quale l'assicurato stesso sia o non responsabile.

Per Locali si intende: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato occupato o no dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività.

Per Furto si intende: il reato, come stabilito dall'art. 624 del Codice Penale,

Per Rapina si intende: la sottrazione di valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

Per mezzi di custodia si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

ASSICURAZIONE FURTO

UBICAZIONE DELLE PARTITE/SOMME ASSICURATE

Nell'ambito della Regione Piemonte

All'interno di tutti i fabbricati e/o loro porzioni comunque costruiti, di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, adibiti dal Comune a qualsiasi attività inerente la sua amministrazione,

ASSICURASI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Beni | € 300.000,00 |
| 2. Denaro e valori ovunque riposti | € 21.000,00 |
| 3. Denaro e valori in cassaforte | € 13.000,00 |
| 4. Portavalori | € 26.000,00 |
| 5. Guasti cagionati dai ladri | € 40.000,00 |
| 6. Enti all'aperto | € 10.000,00 |
| 7. Atti vandalici | € 200.000,00 |

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previste in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto sopra al punto 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART.2) ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a) verificatosi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatosi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART.3) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.4) SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

La garanzia vale qualunque sia la durata della mancata custodia per tutte le cose assicurate.

Tuttavia, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 8 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione per i valori custoditi all'interno di detti locali, è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno

ART.5) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;

b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - le procedure di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

ART. 6) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esageri l'ammontare del danno, occulti, sottragga o manometta cose non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 7) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, se richiesto da una delle parti. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 8) MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero comunicate;
- c) verificare che il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 9) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o del costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Relativamente a quadri, sculture, arazzi ed altri oggetti d'arte in generale il risarcimento sarà calcolato senza applicazione di deprezzamenti, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro.

ART. 10) TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previsto;

b)l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c)il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 11)RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO.

In caso di sinistro la somma assicurata con la presente polizza, per ciascuna partita interessata dall'evento, si intende diminuita e automaticamente reintegrata, con decorrenza immediata dal momento del sinistro, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, ovvero riportata al suo ammontare originario.

L'assicurato si impegna di conseguenza a corrispondere il rateo di premio corrispondente - pro rata dal giorno del sinistro - alla somma diminuita per effetto del sinistro ed a versarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla Società.

L'Assicurato può richiedere che tale premio di reintegro sia trattenuto dall'ammontare della liquidazione spettantegli.

ART. 12)ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore copia degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 13)PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2, lett. c) e d).

ART. 14)RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Resta inteso che, in tutti i casi, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà all'Assicurazione.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla società le cose rubate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte secondo le norme di cui sopra risulta che i valori di una o più partite assicurate nella formula a valore intero, se esistenti, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento

del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile.).

Se però la suddetta eccedenza risulta:

- inferiore o uguale al 20 %, la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale;
- superiore al 20 %, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI:

1.MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Premesso che l'assicurazione è prestata alla condizione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate siano conformi a quanto previsto dalla clausola 24 B ANIA, resta espressamente convenuto che qualora il furto o il tentativo di furto venga effettuato attraverso effrazione a mezzi di chiusura non conformi a quanto indicato dalla clausola 24 B della "tariffa furto ANIA", fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, l'indennizzo avverrà sotto deduzione di uno scoperto pari al 10% della somma indennizzabile a termini di polizza, con il minimo di € 1.000,00.

2.RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO- ESTORSIONE

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona minacciata) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

3.GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma assicurata contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza della persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

4.ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Relativamente alle partite da 1 a 7, l'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

5.FURTO COMMESSO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DEL CONTRAENTE.

L'Assicurazione è prestata contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'oggetto dell'assicurazione, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le mansioni nell'interno dei locali stessi.

6.ATTI VANDALICI

La Società risponde dei danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del c.c. e senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto previsto in polizza.

Dalla presente garanzia si intendono esclusi gli Enti all'aperto.

7.GARANZIE PER UFFICI

La garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, purchè nei medesimi vi sia la costante presenza di persone.

Tale estensione è valida anche per i furti delle cose di proprietà dei dipendenti con limite massimo per annualità di Euro 10.500,00.

8.ENTI ALL'APERTO

Relativamente alla partita Enti all'aperto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando a carico dell'assicurato stesso, con il minimo di € 1.000,00, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

9.BENI PRESSO TERZI

La garanzia è valida quand'anche gli enti assicurati si trovino presso terzi per operazioni di restauro, incorniciatura, riparazione, ecc.

Agli effetti di questa estensione, il pagamento dell'indennizzo, qualora i mezzi di chiusura dei locali di terzi non siano conformi a quanto previsto al punto 1 delle C.P., verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 15.500,00. In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, somma maggiore di € 100.000,00.

10.BENI PRESSO TERZI

Si precisa che la garanzia di cui alla partita 1 è estesa alle seguenti ubicazioni:

Questura di Alessandria – Via Ghilini 33 - AL

Conservatorio "A. Vivaldi" – Via Parma 1 – AL

Antiquarium Forum Fulvi – reperti archeologici di proprietà della Soprintendenza Archeologica del Piemonte

Museo etnografico – vario materiale esposto

Ove sono custodite opere d'arte di proprietà del Comune e/o di interesse e/o in custodia e/o affidati allo stesso.

11.GARANZIA PORTAVALORI

Relativamente alla partita 4, si precisa quanto segue:

alle condizioni tutte della presente polizza si assicurano: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- ✓ Il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- ✓ Il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- ✓ Il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- ✓ La rapina e l'estorsione;

commessi sui dipendenti del Contraente adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre, nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'assicurazione si intende prestata per ogni sinistro e per anno assicurativo, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

Gli appartenenti agli Istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a dipendenti.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

L'assicurazione vale esclusivamente per i dipendenti che:

- ✓ Non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni
- ✓ Non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 1.550,00 come estensione di altra garanzia.

Per servizio esterno si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.

I trasporti di valori

- sino a € 206.600,00 possono essere effettuati con o senza autovettura o furgone blindati,
- oltre € 206.600,00 devono essere effettuati con autovettura o furgone blindati,

alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia della garanzia:

Trasporti senza autovettura o furgone blindati

i trasporti devono essere effettuati:

- fino a € 26.000,00 da almeno un dipendente dell'assicurato con qualsiasi mezzo di locomozione
- da € 26.000,01 a € 77.500,00 da un dipendente dell'assicurato accompagnato almeno da un altro dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione
- da € 77.500,01 a € 155.000,00 da un dipendente dell'assicurato accompagnato da almeno due dipendenti, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione
- da € 155.000,01 a € 206.600,00 da un dipendente dell'assicurato accompagnato da un altro dipendente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due agenti appartenenti alle Forze dell'Ordine o ad Istituti di Polizia Privata legalmente riconosciuti, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

2. in caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il restante 20% a carico dell'assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

- ❖ Trasporti superiori a 206.600,00, da effettuarsi con autovettura o furgone blindati, valgono le disposizioni del caso di cui alla tariffa A.N.I.A.

12.GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Relativamente alla partita 5, si precisa che la stessa vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

13.FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

L'assicurazione è estesa al furto commesso con chiavi autentiche che siano state smarrite o sottratte all'assicurato o ai suoi dipendenti. Tale garanzia è operante dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24,00 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa.

14.ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscono un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 5% della somma assicurata alla partita 1 di polizza, con massimo di € 15.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

15.ASEGNI CIRCOLARI IN BIANCO (MODULI)

Il danno derivante da furto di assegni circolari in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso un Istituto di Credito nello Stato Italiano: il relativo risarcimento è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco distinti per ogni taglio.

In caso di furto, l'assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto stesso, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle condizioni Generali.

Nessun risarcimento spetterà all'assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia stata espletata e perfezionata la procedura di ammortamento, oppure dopo sei mesi dalla data dell'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

16. SCOPERTO CON MINIMO SU TUTTE LE GARANZIE E SU TUTTE LE PARTITE

In caso di sinistro, ove non diversamente normato, il danno verrà liquidato con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00